

| SCENARI RAEE | di Andrea Carbonaro

RAAE: cosa cambia, come e perché

Le nuove regole entrate in vigore a inizio 2018 influiranno significativamente non solo sui produttori, ma anche sul resto della filiera distributiva e installativa



Maria Antonietta Portaluri, Direttore Generale ANIE

Sono ormai trascorsi alcuni mesi dall'avvio dell'applicabilità degli obblighi RAEE per le nuove apparecchiature che, dal 1 gennaio di quest'anno, sono entrate appieno nella disciplina di gestione separata del fine vita definita dal D.lgs. 49/2014.

Decreto che rappresenta il recepimento delle disposizioni imposte a livello europeo per responsabilizzare il produttore di **Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – AEE** alla gestione dei rifiuti, ovvero RAEE, da esse derivanti. Come sancito dal Ministero dell'Ambiente, a livello nazionale le porte della normativa, finora limitata a prodotti tipicamente consumer come elettrodomestici e prodotti informatici, si sono aperte anche per inverter, contatori gas elettronici, gruppi statici di continuità (UPS), trasformatori, alimentatori, impianti di videosorveglianza, sicurezza e controllo accessi, citofonia e videocitofonia. **Maria Antonietta Portaluri, Direttore Generale di ANIE**, Federazione che in Confindustria associa 1300 imprese elettrotecniche ed elettroniche, spiega come questa novità influirà significativamente non solo sui produttori ma anche sul resto della filiera distributiva e installativa.

Collaborazione. “Innanzitutto il dovuto riconoscimento va alle imprese dei settori coinvolti che hanno saputo prontamente adeguarsi ai nuovi obblighi loro imposti, nonostante per alcune si trattasse di una legislazione assolutamente, e giustamente, inesplorata. Come **ANIE** siamo inoltre fiduciosi che le nostre Linee Guida all'interpretazione dell'open scope RAEE possano concretamente offrire un contributo di chiarezza e trasparenza che vada a beneficio dell'intero sistema RAEE nazionale. Va infatti ricordato che, nonostante la norma preveda i maggiori oneri a carico del produttore delle apparecchiature, chiamato a iscriversi in apposito registro e a coprire finanziariamente i costi di smaltimento dei suoi prodotti, anche coloro che distribuiscono e installano apparecchiature elettroniche sono chiamati a collaborare affinché i rifiuti elettronici vengano avviati alla corretta gestione del fine vita”.

Uno contro uno. All'interno del paragrafo 7 delle “Linee Guida Federazione **ANIE** al campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE RAEE II e al recepimento italiano D.lgs. 49/2014” recentemente pubblicate, viene infatti ricordato come, ai sensi di un decreto attuativo in vigore già dal 2011 – DM 65/2010 cosiddetto uno contro uno, i distributori abbiano l'obbligo di assicurare al consumatore il ritiro gratuito delle vecchie apparecchiature nel momento della fornitura di un nuovo prodotto equivalente. Il medesimo obbligo vale anche per installatori e centri di assistenza tecnica a patto che effettuino attività di vendita; qualora così non fosse il ritiro diventa meramente facoltativo e non obbligatorio ai fini RAEE.

Uno contro zero. Non va inoltre dimenticato che da luglio 2016, con l'entrata in vigore del DM 121/2016, è stato introdotto l'obbligo del ritiro gratuito dei rifiuti di apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero tutti quei prodotti fino a 25 cm come smartphone e calcolatrici, senza alcuna necessità di acquisto di apparecchiature equivalenti. Tale obbligo si applica comunque ai soli negozi che hanno una superficie di vendita di AEE di almeno 400 metri quadrati. Non si parla di obbligo ma solo di possibilità di effettuare l'uno contro zero per i negozi che hanno una superficie di vendita al di sotto dei 400 mq e per chi effettua vendite online. Conseguente-

mente, anche per le nuove apparecchiature entrate da gennaio 2018, i grandi distributori dovranno prevedere la medesima modalità di ritiro, a patto ovviamente che siano di piccolissime dimensioni.

La filiera. L'ingresso nell'ambito RAEE dei prodotti precedentemente citati comporterà quindi il coinvolgimento di un vasto numero di soggetti, considerando peraltro che, contrariamente a quanto avviene per altre tipologie di RAEE (come elettrodomestici ed elettronica di consumo) di cui l'utente domestico può tranquillamente disfarsi in autonomia, la dismissione di AEE che hanno previsto in fase di installazione l'intervento di un professionista qualificato avviene di fatto secondo diverse dinamiche. Gli installatori possono trasportare con mezzi propri i RAEE domestici, derivanti dall'attività di riparazione, presso il centro di raccolta comunale o, in alternativa presso la propria sede, per eventuali riparazioni e/o per effettuarne il raggruppamento prima del trasporto al centro di raccolta.

Prodotti professionali. Il discorso degli obblighi cambia radicalmente parlando invece di apparecchiature professionali, ovvero tutti quei prodotti che per tensioni di utilizzo e/o caratteristiche progettuali non vengono installati e utilizzati nelle nostre abitazioni e in contesti analoghi (uffici, scuole, negozi), e per i quali distributori, installatori e centri di assistenza tecnica non hanno alcun obbligo ai fini RAEE e peraltro possono effettuarne il ritiro a fine vita solamente se formalmente incaricati dai produttori. Qualora invece un distributore/installatore di apparecchi professionali desideri attivarsi per effettuarne il ritiro, dietro ovviamente incarico formale del produttore, potrà anch'egli avvalersi delle modalità previste per l'uno contro uno, ma non delle semplificazioni per il ritiro uno contro zero che non risultano applicabili ai RAEE Professionali.

Laddove quindi il produttore di AEE professionali riceva dagli installatori o centri di assistenza tecnica da lui incaricati, una richiesta di ritiro di apparecchiature dismesse dall'utente, egli sarà tenuto ad organizzarne la gestione a fine vita a proprie spese nei seguenti casi:

- il RAEE deriva da apparecchiature vendute prima di gennaio 2018, eventualmente anche di altri produttori, e viene sostituito con la fornitura da parte del produttore di una nuova apparecchiature equivalente;
- il RAEE deriva da apparecchiature vendute dopo gennaio 2018 del produttore stesso.

In tutti gli altri casi il produttore non è formalmente obbligato alla gestione poiché essa rimane a carico del detentore qualora non si configuri l'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente. ◆